

CONVENZIONE QUADRO

Tra

L'Università degli Studi di Roma Tre con sede in Roma, Via Ostiense 159, C.F., in persona del Rettore e legale rappresentante prof. Luca Pietromarchi, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede dell'Università degli Studi Roma Tre (in prosieguo denominata "Università")

e

il CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) con sede in Roma, Viale David Lubin 2, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Tiziano Treu, domiciliato per gli effetti del presente Accordo presso la sede del CNEL.

L'Università degli Studi Roma Tre e il CNEL sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Tra le Parti si conviene e si stipula quanto in appresso.

Premesso che l'Università degli Studi Roma Tre:

- è una Università statale e in quanto tale è comunità di ricerca, di studio e di formazione e che a tal fine svolge numerose e articolate funzioni nella ricerca scientifica, nella didattica e nella innovazione, nonché nella ricerca applicata a problemi di interesse pubblico e della vita economica e sociale;
- promuove le sue attività, nel rispetto dei citati fini istituzionali, nella dimensione europea e internazionale e ne promuove il trasferimento dei risultati al sistema istituzionale e sociale del Paese;
- prevede che i docenti, nel quadro della libertà di ricerca, possano partecipare a programmi di analisi e studio promossi da istituzioni nazionali e/o internazionali, nel rispetto delle specifiche normative.

Premesso il CNEL:

- è un organo di rilievo costituzionale che ha la funzione peculiare di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- è un organo di natura rappresentativa, di analisi e confronto sociale – in particolare tra le diverse forze sociali e con esperti – e con la collaborazione delle diverse istituzioni interessate;
- nello svolgimento dei propri compiti può avvalersi – tramite convenzioni e accordi – della collaborazione di istituzioni pubbliche (legge 30 dicembre 1986, n. 936, art. 19), per acquisire elaborati e indagini, nonché per considerare i risultati applicativi e

sviluppare congiuntamente percorsi di mutua implementazione e valorizzazione, nel rispetto dei rispettivi specifici compiti, al fine di acquisire elementi conoscitivi e valutativi funzionali all'elaborazione delle proprie proposte.

Tutto ciò premesso e considerato tra le Parti si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

Il CNEL e l'Università intendono con il presente accordo avviare un rapporto di collaborazione che, partendo da attività di ricerca in corso, consenta di applicare le metodologie e i modelli di analisi sviluppati in tali ambiti per promuovere indagini, misurazioni, studi, seminari e conferenze finalizzati a valutare lo stato dell'arte, gli sviluppi possibili e l'impatto della tecnologia *Blockchain* nonché a immaginare, progettare e realizzare possibili applicazioni della stessa nel campo dell'economia e del mercato del lavoro, anche attraverso l'istituzione di un *Forum* e Osservatorio Italiano della *Blockchain* che possa operare in collegamento con l'*EU Blockchain Observatory and Forum* lanciato dalla Commissione Europea.

Tali indagini e studi saranno oggetto di confronto e di discussione con le forze sociali e gli esperti presenti al CNEL, al fine di concorrere al raggiungimento degli scopi istituzionali peculiari di ciascuna delle Parti, secondo il principio della mutua cooperazione e valorizzazione.

Art. 2 Referente

Al fine di realizzare quanto previsto nel presente accordo e di provvedere alla sua efficace gestione, il CNEL e l'Università individuano i rispettivi referenti nelle persone del prof. Alessandro Toscano per l'Università e della prof.ssa Silvia Ciucciovino e del prof. Michele Faioli per il CNEL.

Ai referenti compete di rappresentare la Parte che li ha designati per le attività attuative dell'accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività negoziali convenute.

Ciascuna Parte potrà in qualunque momento sostituire il proprio referente facendone comunicazione scritta all'altra Parte.

In attuazione del presente accordo quadro potranno essere stipulati tra le Parti accordi operativi per concordare le modalità di realizzazione di specifiche iniziative.

Art. 3 Obblighi delle Parti

Ciascuna delle Parti coopererà avvalendosi delle proprie risorse professionali e strumentali, inclusa la disponibilità di idonei spazi, nell'ambito delle rispettive funzioni e compiti, senza ulteriori oneri economico-finanziari per le Parti stesse.

Ove, per lo sviluppo delle attività, si rendesse necessario il reperimento di specifiche risorse economiche, le Parti, nel rispetto dei rispettivi vincoli normativi e amministrativi vigenti, valuteranno congiuntamente le modalità per il loro reperimento e gli eventuali atti per l'assunzione di impegni di spesa saranno adottati dagli organi competenti di ciascuna Parte.

Nell'ambito definito al precedente art. 2 le Parti procederanno alla stipula di appositi accordi operativi aventi ad oggetto:

- a) gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca scientifica da espletare;
- b) i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione degli oneri;
- c) le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- d) il personale coinvolto;
- e) l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni dell'Università e del CNEL;
- f) gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- g) i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Gli accordi operativi scaturenti dall'applicazione del presente accordo quadro devono essere preventivamente sottoposti all'approvazione degli organi competenti delle Parti. Per l'Università, i singoli accordi operativi potranno essere sottoscritti, di volta in volta, dalle strutture dipartimentali, dotate di autonomia negoziale, che si impegnano a realizzare le attività ivi previste.

Art. 4 Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- per l'Università: Area Affari generali, *email affari.generali@uniroma3.it*
- per il CNEL: Dipartimento del Programma, *e mail: segreteria.generale@cnel.it*

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Art. 5 Durata e recesso

Il presente accordo quadro entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata di tre anni, rinnovabili previo accordo scritto tra le Parti. Resta inteso che anche prima della scadenza stabilita ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere in qualunque momento inviando lettera raccomandata AR o PEC all'altra Parte, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno tre mesi, fermo restando l'obbligo di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione dell'accordo quadro medesimo.

Art. 6 Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente accordo quadro.

Art. 7 Registrazione spese

Il presente accordo quadro, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, 6, 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e le spese relative all'imposta di bollo sono a carico dell'Università. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente accordo quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da entrambe le Parti.

Roma,

Per l'Università degli Studi Roma Tre
Il Rettore
Prof. Luca Pietromarchi
(F.to digitalmente)

Per il CNEL
Il Presidente
Prof. Tiziano Treu
(F.to digitalmente)